



COMUNE di VAL DELLA TORRE

Provincia di TORINO

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE
DI FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI
A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

(Art. 12 legge 7 agosto 1990 n. 241)

*approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2009
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.03.2017*

INDICE

Articolo 1 – OGGETTO	pag. 3
Articolo 2 – SETTORI DI INTERVENTO E BENEFICIARI	pag. 3
Articolo 3 – PUBBLICITA' ED OSSERVANZA A NORME REGOLAMENTARI	pag. 3
Articolo 4 – TIPOLOGIA DEI FINANZIAMENTI	pag. 4
Articolo 5 – PIANO DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI	pag. 4
Articolo 6 – PROCEDURE DI ACCESSO – RICHIESTA DI AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI ORDINARI	pag. 4
Articolo 7 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI	pag. 4
Articolo 8 – CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE	pag. 5
Articolo 9 – CONVENZIONI	pag. 5
Articolo 10 – FINANZIAMENTI STRAORDINARI	pag. 6
Articolo 11 – PATROCINIO E GONFALONE DEL COMUNE	pag. 6
Articolo 12 – CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI	pag. 6
Articolo 13 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 6

Articolo 1 – OGGETTO

1. L'Amministrazione comunale di Val della Torre intende promuovere, favorire e sostenere le attività socio-culturali, turistiche, sportive e per il tempo libero che si svolgono sul territorio comunale, al fine di stimolare lo sviluppo nell'ambito delle competenze attribuite all'Ente dalle leggi vigenti.
2. Il Comune di Val della Torre stabilisce, con il presente regolamento, le modalità e le procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, risorse finanziarie, sussidi, nonché di beni immobili e mobili, ad associazioni ed altri organismi pubblici e privati senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. ed in applicazione all'art. 42 del vigente Statuto comunale.
3. L'Amministrazione comunale intende, altresì, con l'erogazione dei contributi o risorse finanziarie per le iniziative e manifestazioni sociali, culturali, turistiche, sportive e connesse con il tempo libero, nelle forme previste dal presente Regolamento, qualificare la propria azione organica mediante un sostegno economico, finanziario e/o concessioni di servizi ad Enti Pubblici, a singoli soggetti legittimati, ad Associazioni, Comitati, Istituzioni ed Organismi comunque operanti nel territorio di competenza, sia avviando iniziative gestite direttamente o operando insieme a singoli legittimati o Associazioni o Enti ovvero unitamente a singoli soggetti legittimati ed Associazioni assieme, anche, mediante approvazione delle iniziative da queste promosse e fatte proprie dall'Amministrazione. Ciò al fine di realizzare diffusamente nell'ambito territoriale interventi capaci di favorire la omogenea crescita socio-culturale e sportiva della popolazione residente anche a sensi dell'art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica.
4. Per gli scopi di cui al presente articolo, l'Amministrazione comunale stanza ogni anno nel proprio bilancio appositi fondi, secondo le disponibilità finanziarie.

Articolo 2 – SETTORI DI INTERVENTO E BENEFICIARI

1. Le iniziative e le attività svolte dai soggetti fruitori di sovvenzioni economiche da parte del Comune devono essere finalizzate al soddisfacimento di un pubblico interesse e conciliabili con esigenze sociali della collettività, cui l'Amministrazione deve sempre essere rivolta.
2. La concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici, viene riconosciuta per attività di enti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che operano nei seguenti settori di intervento:
 - a) settore sociale (attività sociali, assistenziali ed umanitarie)
 - b) settore culturale (sviluppo attività culturali, celebrative ed educative)
 - c) settore pubblica istruzione (sviluppo attività di interesse pedagogico e di servizi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, sviluppo attività culturali nel campo scolastico)
 - d) settore dello sport e del tempo libero (promozione dell'aggregazione sociale e giovanile, manifestazioni sportive, avviamento allo sport)
 - e) settore della promozione turistica (gestione risorse turistiche locali, manifestazioni turistiche, informazione)
 - f) settore della tutela dell'ambiente e della protezione civile (recupero ambientale, tutela della flora e della fauna, promozione per iniziative di prevenzione delle calamità naturali od accidentali, mantenimento del patrimonio agro-silvo-pastorale).
3. La concessione di benefici finanziari può essere disposta a favore di:
 - a) enti pubblici, enti privati che svolgono attività ed iniziative a beneficio della comunità comunale;
 - b) associazioni, comitati culturali, ambientalistici, sportivi ecc. che operano a vantaggio della comunità locale nell'ambito dei settori individuati nel presente regolamento.
4. Le attività oggetto di contributo non devono sovrapporsi ad interventi programmati da altri Enti pubblici in materie espressamente riservate ad essi e non devono costituire violazione della normativa vigente sui servizi pubblici a domanda individuale.

Articolo 3 – PUBBLICITA' ED OSSERVANZA A NORME REGOLAMENTARI

1. L'Amministrazione comunale attua le modalità ritenute più idonee per assicurare la più ampia diffusione del presente regolamento.
2. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure contenute nel presente documento deve esplicitamente risultare da ogni singolo provvedimento con cui si stabilisce l'erogazione del beneficio stesso.

Articolo 4 – TIPOLOGIA DEI FINANZIAMENTI

1. I finanziamenti erogabili possono articolarsi in forma di:
 - a) **SOVVENZIONI**: il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante dalle attività svolte od iniziative organizzate da altri soggetti, iscrivendo tale attività nei propri indirizzi programmatici;
 - b) **CONTRIBUTI / RISORSE FINANZIARIE**: trattasi di finanziamenti e benefici economici, sia a carattere occasionale che continuativo, diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli comunque meritevoli di concorso economico e d'interesse sociale;
 - c) **VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI**: fruizione gratuita di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune, nonché di prestazioni di servizi gratuiti o con tariffa agevolata;
 - d) **FINANZIAMENTI E BENEFICI** a fronte dei quali i soggetti interessati devono fornire una controprestazione (procedura di riferimento all'articolo 9).

Articolo 5 – PIANO DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. **La Giunta comunale, entro il 31 marzo di ogni anno**, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risorse di bilancio, delle risultanze dell'istruttoria e delle integrazioni alle istanze presentate che specifichino o modifichino i piani delle attività da finanziare, **approva con apposito atto deliberativo il piano di erogazione dei finanziamenti ordinari**, con l'indicazione dei benefici assegnati ad ogni Ente, Associazione, etc. evidenziando e motivando l'esclusione delle istanze non conformi.

Articolo 6 – PROCEDURE DI ACCESSO – RICHIESTA DI AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI ORDINARI

1. Per accedere ai finanziamenti ordinari di cui al presente regolamento, gli enti e/o associazioni devono **presentare istanza entro il 31 ottobre dell'anno precedente** a quello dell'inizio delle attività.
2. Le domande devono essere corredate, a pena di esclusione, da:
 - a) documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente, statuto se variato ed atto costitutivo se non depositato presso l'Ufficio Segreteria del Comune, con indicazione delle generalità del Legale Rappresentante/Presidente e dell'organismo direttivo;
 - b) relazione illustrativa delle attività e/o iniziative, delle sue finalità ed obiettivi, della sua rilevanza socio-culturale e territoriale;
 - c) bilancio preventivo delle spese e dei mezzi di finanziamento, con specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza e se si intenda utilizzare in modo esclusivo o con il concorso di altri Enti e/o privati il contributo dell'Amministrazione comunale.
3. Verrà messa a disposizione dei richiedenti la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze.
4. Le domande pervenute nei termini saranno istruite dal settore competente che le proporrà all'esame della Giunta Comunale, la quale delibererà in merito sulla base dei seguenti criteri di massima:
 - a) validità sociale, culturale, turistico o sportiva;
 - b) per le iniziative sportive saranno privilegiate quelle di grande rilevanza locale che contribuiscono ad elevare l'immagine del Comune di Val della Torre nonché le manifestazioni sportive di grande importanza, che si effettuano anche in altre località, alle quali partecipano soggetti valtorresi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento;
 - c) priorità a quelle che si ispirano agli indirizzi indicati annualmente dall'Amministrazione comunale;
 - d) entità del finanziamento richiesto, in riferimento alle disponibilità in Bilancio.
5. La scadenza del termine perentorio del 31 ottobre per la presentazione della domanda, viene pubblicizzata, mediante affissione di appositi manifesti sul territorio comunale e pubblicazione all'Albo Pretorio di copia del manifesto per la durata di 15 giorni.

Articolo 7 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. I finanziamenti erogati dal Comune non potranno superare il 70% dei costi globali delle iniziative, delle attività e delle manifestazioni ammesse a finanziamento. Potrà essere raggiunto il 100% del costo per fatti di rilevante importanza in via del tutto eccezionale.
2. L'erogazione dei finanziamenti concessi dall'Amministrazione comunale è disposta dal Responsabile d'Area competente con le seguenti modalità:
 - A. **finanziamenti per attività generali ed annuali pari od inferiori a € 500,00:**

entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Bilancio.

Entro 90 giorni dalla data di conclusione dell'attività per la quale è stato richiesto il finanziamento l'Ente od Associazione richiedente dovrà comunque **presentare la documentazione giustificativa** specificata al successivo comma 5, punti a), b) e c).

B. finanziamenti per attività generali ed annuali superiori a €. 500,00:

AA) **50% del totale entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Bilancio**

BB) **il restante 50% successivamente alla presentazione della documentazione giustificativa** specificata al successivo comma 5, punti a), b) e c).

3. Il finanziamento erogato non potrà comunque superare la differenza fra entrate ed uscite (disavanzo) risultante dal rendiconto dell'iniziativa, poiché in caso contrario si configurerebbe un utile, fattispecie che non rientra nelle funzioni delle pubbliche contribuzioni.
4. Nel caso di manifestazioni annullate per cause di forza maggiore (maltempo, calamità naturali impreviste, provvedimenti straordinari di ordine pubblico, ecc..), potrà essere riconosciuto un finanziamento pari al 50% delle spese sostenute e documentate. Inoltre le spese riconosciute devono essere quelle comprese nel preventivo allegato alla domanda di sovvenzione.
5. **A conclusione delle attività per le quali è stato riconosciuto il pubblico finanziamento e comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla concessione**, i destinatari del finanziamento sono tenuti a presentare apposito rendiconto, costituito da:
 - a) relazione sull'attività svolta
 - b) rendiconto delle entrate e delle spese relative all'iniziativa o alla manifestazione con allegati, in copia, i giustificativi delle uscite
 - c) dichiarazione del beneficiario del contributo, del Presidente, o del Legale Rappresentante nel caso di Società regolarmente costituite, con atto notorio o dichiarazione sostitutiva circa la veridicità delle spese e delle entraterestituendo contestualmente, se del caso, la parte di contributo che corrisponde a spese non effettivamente sostenute.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 5 comporta la revoca della restante percentuale di finanziamento e l'obbligo a carico del destinatario della restituzione della percentuale di finanziamento ricevuta a titolo di acconto e costituisce inoltre esclusione dalla fruizione di contributi e risorse finanziarie comunali per l'esercizio successivo.
7. I giustificativi di spesa dovranno essere costituiti da fatture, ricevute fiscali o quietanze di pagamento, regolari e conformi secondo la disciplina fiscale generale, a seconda che si tratti di soggetti esercenti o meno in maniera prevalente attività di impresa.

Articolo 8 – CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE

1. Il Comune resta estraneo dai rapporti fra i destinatari dei benefici ed i soggetti terzi e non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni per le quali ha riconosciuto la provvidenza economica.
2. Le eventuali spese di rappresentanza, di ospitalità ecc. effettuate dai soggetti beneficiari, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio generale, senza ulteriori oneri per il Comune.

Articolo 9 – CONVENZIONI

1. L'Amministrazione comunale può formulare il riconoscimento di un finanziamento a seguito di fornitura di una prestazione. In tale caso si procede alla stipula di una convenzione a cui dovrà essere allegato il progetto dettagliato dell'intervento.
2. La Giunta comunale, in qualunque momento, può proporre progetti riferiti a specifici interventi e manifestare la disponibilità a stipulare convenzioni con una o più associazioni per la loro realizzazione.

Articolo 10 – FINANZIAMENTI STRAORDINARI

1. Per iniziative e/o interventi aventi carattere straordinario ed un interesse generale, la Giunta comunale, sempre nell'ambito delle disponibilità finanziarie del bilancio, può disporre l'assegnazione di finanziamenti straordinari.
2. Tali contributi e risorse finanziarie, aggiuntivi a quelli inizialmente stanziati a Bilancio, verranno concessi con opportuna deliberazione di Giunta Comunale non appena il relativo stanziamento sarà stato regolarmente previsto a Bilancio e saranno successivamente erogati con determinazione del Responsabile d'Area competente con le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 11 – PATROCINIO E GONFALONE DEL COMUNE

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, sportivo, che dovranno essere pubblicizzate mediante la dicitura "*Con il patrocinio del Comune di Val della Torre*".
2. Le richieste di patrocinio sono dirette al Sindaco il quale, previa verifica da parte delle competenti unità operative, può o meno concederlo. L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato ai richiedenti.
3. Analoga disciplina è applicata all'uso del gonfalone comunale.

Articolo 12 – CONCESSIONE IN USO DI BENI MOBILI

1. Il Comune può concedere in uso i propri beni mobili effettivamente disponibili, subordinatamente alle proprie necessità, al fine di favorire lo svolgimento di manifestazioni, attività di pubblico interesse, senza scopo di lucro.
2. Le istanze devono essere indirizzate al Sindaco, rispettando le seguenti indicazioni:
 - a) elementi identificativi dell'associazione richiedente, con esplicita indicazione del legale rappresentante;
 - b) descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede l'uso del bene, specificando le motivazioni del pubblico interesse
 - c) dichiarazione di responsabilità per l'uso degli stessi, con impegno di osservanza delle eventuali prescrizioni imposte dall'ente proprietario e della normativa vigente in materia di sicurezza.
3. L'autorizzazione per l'uso di beni mobili è concessa a tempo determinato, mediante specifico atto del responsabile incaricato. In caso di distruzione dei beni o di danneggiamenti arrecati durante l'uso, il concessionario è tenuto al risarcimento all'Amministrazione concedente.
4. Il concessionario deve farsi carico di ogni responsabilità derivante dall'uso dei beni concessi, nei confronti di terze persone.
5. I beni devono essere ritirati e riconsegnati a cura e spese del concessionario, presso gli edifici comunali, previa intesa con l'ufficio interessato.

Articolo 13 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione, per quindici giorni, della deliberazione consiliare di approvazione.

In particolare per la prima attuazione del presente regolamento il periodo di riferimento per l'erogazione dei contributi è l'esercizio finanziario 2010.
